

# La corretta gestione dei rifiuti in edilizia e le sanzioni

Caltagirone, 23 Aprile 2012

**Dott. Filippo Passaro**

Studio di Consulenza Aziendale Ambiente, Sicurezza, Qualità

**L'eccessiva proliferazione dei rifiuti ci impegna ad una maggiore conoscenza dei loro processi di produzione, per un consumo responsabile.**

# *La situazione ambientale è aggravata:*

Da una scarsa conoscenza delle questioni problematiche connesse alla produzione e alla corretta gestione dei rifiuti

Da valutazioni di costi e benefici spesso soltanto parziali nel sistema di produzione attuale

Dall'esistenza di interessi di parte, troppo spesso prevalenti sul diritto comune a un ambiente sano

# Legislazione in Vigore in materia di rifiuti

Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 – Parte IV  
(Testo Unico Ambientale)  
E ss.mm.ii.

IV correttivo

Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

Recepimento della direttiva 2008/98/Ce  
Modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006

## Campo di applicazione e finalità

1. La Parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/Ce, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

## Legislazione in Vigore in materia di rifiuti

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

3. ...

4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente

# Articolo 180-bis

Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.

Tali iniziative possono consistere anche in:

a) uso di strumenti economici;

b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;

segue

c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gu n. 107 dell'8 maggio 2008;

segue

- d) definizione di obiettivi quantitativi;
- e) misure educative;
- f) promozione di accordi di programma.

# Art. 181

Comma 1,

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

# Articolo 183

## Definizioni

Ai fini della Parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

segue

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

segue

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

segue

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

segue

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

# Articolo 185

Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto:

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

# Articolo 212

È costituito, presso il Ministero dell' Ambiente,  
l'Albo Gestori Ambientali ...

... con sedi Regionali presso le Camere di  
Commercio dei capoluoghi di Regione ...

segue

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

segue

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

segue

7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

segue

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Segue, comma 8

Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.

Segue, comma 8

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

Segue, comma 8

Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

# Trasporto Rifiuti

- ▶ Decreto Ministeriale 406/98

Categorie di iscrizione:

1 - trasporto RSU

4 - trasporto non pericolosi

5 - trasporto di tutte le tipologie di rifiuti, ad esclusione dei RUP

8 - intermediazione

9 - bonifiche

10 - amianto

# Rifiuti da demolizione e costruzione

Si possono trasportare se la Ditta è iscritta alle categorie 4 (solo non pericolosi) e 5.

# Classi di iscrizione: in ordine crescente, dalla F alla A

Quantità annua compless. Trattata superiore o uguale a 200.000 tonn.

Quantità annua compless. Trattata superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.

Quantità annua compless. Trattata superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.

Quantità annua compless. Trattata superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.

Quantità annua compless. Trattata superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn.

Quantità annua compless. Trattata inferiore a 3.000 tonn.

DECRETO 8 maggio 2003, n.203,

“Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”

# Sistema sanzionatorio

## Art. 255 – abbandono di rifiuti

Chiunque abbandona o deposita rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **trecento euro a tremila euro.**

segue

**Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.**

## Art. 256

### Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

segue

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

segue

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

segue

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

segue

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

segue

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

segue

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

segue

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

# Art. 257 – Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

## Art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti (No SISTRI) che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro

segue

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI, ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario, ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. ...

segue

... Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

segue

5. Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

# Art. 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

# Articolo 260-ter – Sanzioni amministrative accessorie. Confisca

## Comma 5

chi trasporta rifiuti senza la prescritta autorizzazione è soggetto al fermo amministrativo ed alla confisca del mezzo.

# D. L.VO 231 /2001

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

INTRODUZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE OHSAS 18001

# D. L.VO 121 /2011

La responsabilità amministrativa viene estesa anche agli illeciti in materia ambientale: si allarga il novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231 /2001

## INTRODUZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE UNI EN ISO 14001

Certa giurisprudenza (Trib. Milano, sezione VIII civile, 13 febbraio 2008, n. 1774) ha ritenuto che la mancata adozione dei Modelli Organizzativi configuri un'ipotesi di mala gestio dell'amministratore che, quindi, può essere ritenuto responsabile verso la società

## Studio di Consulenza Aziendale Dott. Filippo Passaro

- Consulenze in Materia Ambientale
- Iscrizione Trasporto Rifiuti
- Realizzazione di Sistemi di Gestione:
- Ambiente – UNI EN ISO 14001:2004
- Sicurezza – OHSAS 18001:2007
- Qualità – UNI EN ISO 9001:2008
- Formazione Aziendale
- Audit Ambiente e Qualità